

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2010 (ESTRATTO)

Approvazione di n.24 studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi

(Pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2010)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

(omissis)

d) Studio di settore UG40U (che sostituisce lo studio di settore TG40U) –

- Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attività 41.10.00;
- Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attività 42.99.01;
- Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 68.10.00;
- Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attività 68.20.01;
- Affitto di aziende, codice attività 68.20.02;

(omissis)

k) Studio di settore UG69U (che sostituisce lo studio di settore TG69U) –

- Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attività 39.00.01;
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attività 41.20.00;
- Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attività 42.11.00;
- Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attività 42.12.00;
- Costruzione di ponti e gallerie, codice attività 42.13.00;
- Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, codice attività 42.21.00;
- Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attività 42.22.00;
- Costruzione di opere idrauliche, codice attività 42.91.00;

Altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice attivita' 42.99.09;
Demolizione, codice attivita' 43.11.00;
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00;
Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00;
Realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00;
Altre attivita' di lavori specializzati di costruzione nca, codice attivita' 43.99.09;

(omissis)

3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli stessi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

- a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui allo studio di settore UG77U.

2. Per gli studi di settore UG40U e UG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 3
Variabili delle imprese o delle attività professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti